



La Santa Sede

LETTERA DI PIO X

SUI SACERDOTI DI UN'ALTRA DIOCESI CHE DIMORANO A ROMA*

AL SIGNOR CARDINALE PIETRO RESPIGHI
NOSTRO VICARIO GENERALE

Signor Cardinale,

Il vivissimo desiderio che in questa Nostra Roma il Clero sempre più risplenda per la santità della vita e per la bene ordinata disciplina, Ci ha indotto più di una volta a dirigere la Nostra parola a Lei, Signor Cardinale, affidando al suo zelo e alla sua prudenza quei mezzi che Ci sembravano adatti allo scopo. Ora il medesimo desiderio richiama l'attenzione Nostra su quella parte di Clero che dalle varie diocesi d'Italia e anche dall'estero affluisce a questa Metropoli. Il Nostro Predecessore Leone XIII di s. m. impartì, riguardo a ciò, sapientissime disposizioni, soprattutto col Decreto che per suo ordine fu emanato dal Cardinal Vicario il 9 Luglio 1890 e con l'altro della S. Congregazione del Concilio del 22 Dicembre 1894. Siccome poi l'esperienza ha suggerite opportune modificazioni a quelle leggi per renderle più efficaci; Noi, confermando in parte, e in quanto è necessario modificando le accennate disposizioni, stabiliamo quanto segue :

1°. Quei sacerdoti di altra diocesi che desiderano fissare in Roma la loro stabile dimora, debbono prima inviare al Cardinal Vicario la domanda corredata dagli opportuni documenti e soprattutto dall'esplicito consenso dell' Ordinario, il quale dovrà anche esprimere il suo giudizio sui motivi che si adducono per ottenere la grazia. Riserviamo però esclusivamente a Noi la facoltà di concedere il permesso richiesto.

2°. Quei sacerdoti di altra diocesi che vengono a Roma per dimorarvi qualche tempo, debbono subito presentarsi agli Uffici del Vicariato per esibire il *discessit* del loro Vescovo, nel quale dovrà essere espressamente dichiarato il motivo della venuta in Roma, e il tempo concesso per rimanervi, che per le diocesi d'Italia non potrà superare i tre mesi e per quelle dell' estero i sei.

Qualora poi fosse necessaria una proroga, dovrà questa essere richiesta direttamente dall'Ordinario.

3°. Questi sacerdoti dovranno ottenere dal Vicariato anche l' approvazione del domicilio da essi scelto in Roma.

4°. A quelli che non obbedissero a tali disposizioni dovrà essere assolutamente vietata in quest'Alma Città la celebrazione della S. Messa, informando di ciò i rispettivi Ordinari.

5°. Ad evitare il pericolo che sacerdoti dimoranti provvisoriamente in Roma assumano uffici che importano una stabile o lunga dimora, vogliamo che, come è stabilito per i sacerdoti appartenenti al Clero Romano, così i forastieri non possano essere ammessi a concorsi di sorta, nè ottenere uffici, benefici o qualsiasi altra occupazione, senza l'esplicito consenso del Vicariato.

6°. Qualora mancasse questo consenso, si debbono ritenere come irrite e nulle così le ammissioni a qualunque concorso, come le nomine a benefici, uffici od a qualsiasi altro impiego.

7°. Tali disposizioni debbono valere in ogni caso, e per qualunque autorità, anche degna di specialissima menzione, senza eccettuarne alcuna.

8°. Quanto poi ai sacerdoti di altre diocesi, attualmente dimoranti in Roma, Ella, Signor Cardinale, permetterà la permanenza a quelli che hanno qui un beneficio o un ufficio ecclesiastico propriamente detto, o vi dimorano, senza computare gli anni di studio, almeno da dieci anni, col consenso dei loro Ordinari e senza aver dato motivo ad osservazioni sulla loro condotta. Gli altri dovranno ritornare alle loro diocesi, o procurarsi altrove una occupazione col consenso dei loro Vescovi. Nella certezza che queste Nostre ingiunzioni verranno esattamente eseguite, impartiamo di tutto cuore a Lei, Signor Cardinale, e a tutto il Clero e popolo di Roma l'Apostolica benedizione.

Dal Vaticano, li 6 Agosto 1905.

PIUS PP. X

*AAS, vol. XXXVIII (1905-06), pp. 67-69.
